

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

(delibera del Collegio dei Docenti del 22/10/15)

CRITERI

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico.

In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

Nell'assegnazione del voto di condotta, in presenza d'infrazioni e sospensioni, si terrà conto anche dell'impegno successivo alle sanzioni e alle infrazioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti.

INDICATORI

Il voto di condotta tiene conto di due macroindicatori fondamentali :

- **“partecipazione all'attività didattica”** (impegno, interesse, frequenza e rispetto delle consegne)
- **“acquisizione di competenze di cittadinanza”** (comportamento nei confronti degli altri, utilizzazione delle strutture della scuola, rispetto del regolamento).

VOTI

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dieci, nove, otto.

- Il NOVE e il DIECI esprimono giudizi di piena positività con livelli differenziati
- L'OTTO segnala qualche elemento di criticità, (es. una presenza in classe poco costruttiva, per eccessiva esuberanza o per passività, qualche carenza nella puntualità, ecc....)

Sono considerate valutazioni non pienamente positive della condotta i voti sei e sette, indicativi di una gamma di comportamenti non positivi, più o meno gravi, ma in ogni caso tali da non implicare la bocciatura.

- La presenza di alcune note disciplinari e richiami potrà concorrere alla votazione di SETTE decimi, anche in presenza di altri descrittori positivi.
- In particolare, il SEI viene attribuito anche in conseguenza di numerose note sul registro di classe.
- La valutazione inferiore a sei decimi, CINQUE/QUATTRO decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall'art. 4 del D.M. 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio: *“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d'istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).....”*.